



CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°16 del 10/03/2017

Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n°9 del 08/03/2021

Integrato con Delibera di Consiglio Comunale n°82 del 30/09/2024

Titolo I Disposizioni comuni

Art. 1 – Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli art. 45 ss. dello Statuto del Comune di Francavilla Fontana, l'Amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città, anche al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità.

Art. 2 – Oggetto

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente regolamento disciplina:

- a. le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
- b. i referendum consultivo, propositivo e abrogativo.

Art. 3 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Le istanze, le petizioni e i referendum possono essere sottoscritti e proposti da cittadini residenti nel Comune di Francavilla Fontana titolari dei requisiti di cui all'art. 46 dello Statuto del Comune di Francavilla Fontana. Gli stessi soggetti possono partecipare al voto in occasione della consultazione referendaria. Possono inoltre partecipare al voto i sedicenni italiani e gli stranieri ed apolidi residenti in Francavilla Fontana da almeno anni tre, che ne facciano richiesta almeno giorni trenta prima della data della consultazione

Titolo II Istanze, Petizione, Petizione on line e proposte di Deliberazione

Art. 4 – Istanza – Petizione

1. L'istanza consiste in una richiesta di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione. Possono essere rivolte al Sindaco e/o ai Dirigenti Comunali per materie nelle quali esercitano competenza a rilevanza esterna.

2. Attraverso la petizione vengono sottoposti all'attenzione del Sindaco specifici problemi e/o avanzate possibili soluzioni.

3. L'istanza e le petizioni sottoscritte da almeno cinquanta (50) titolari del diritto di partecipazione di cui al precedente art. 3, comma 1 del presente regolamento.

Il primo firmatario, che assume la qualità di proponente e che può chiedere al Sindaco di essere udito, sottoscrive la dichiarazione con la quale assume la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie ed a sua volta sottoscrive la petizione in qualità di proponente con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.

4. Le Istanze e le petizioni devono essere presentate all'U.R.P. dal proponente o da un suo delegato. L'U.R.P. provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle altre sottoscrizioni, entro cinque (5) giorni, trasmette le petizioni al Sindaco.
5. Entro quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della petizione e dell'Istanza, il Sindaco, ovvero un Assessore da lui delegato, o il Dirigente preposto rispondono.
6. La risposta deve essere scritta e inviata al firmatario tramite posta cartacea oppure posta elettronica.
7. L'istanza sottoscritta anche da un solo titolare del diritto di partecipazione di cui al precedente articolo 3 – comma 1), sempre autenticata secondo le forme di cui all'art. 21 comma 2) D.P.R. n. 445/2000, può essere rivolta al Sindaco o al Dirigente comunale competente per materia secondo le modalità di cui sopra.
8. Entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza il Sindaco ovvero un Assessore all'uopo delegato ovvero il dirigente comunale competente rispondono per iscritto all'istanza da inviarsi all'interessato mediante pec o posta cartacea.

Art. 4 bis Petizioni on line

- 1) Ai sensi dell'Art. 45 dello Statuto Comunale, cittadine e cittadini hanno il diritto di presentare petizioni per via telematica a Sindaco/a ed amministrazione.
- 2) La proposta di petizione viene inviata via posta elettronica, ovvero nelle modalità che saranno preventivamente comunicate dall'amministrazione comunale, inserita nell'apposita sezione del sito Istituzionale e pubblicata per un periodo di 30 giorni.
- 3) Ogni cittadina/o una volta autenticatosi con codice fiscale e documento di identità può sottoscrivere la proposta.
- 4) Decorso 30 giorni, la stessa proposta viene chiusa dal sistema informatico. Qualora non sia stato raggiunto il numero minimo di 50 sottoscrizioni, la proposta di petizione decade. Qualora sia stato raggiunto il numero minimo di 50 sottoscrizioni, la petizione viene inoltrata al Sindaco/a o assessore/a al ramo che entro 45 giorni provvederà a dare una risposta in merito.
- 5) La risposta alla petizione verrà comunicata alla persona proponente e pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente.

Art. 5 – Proposta di deliberazione

1. La *proposta di deliberazione* di iniziativa popolare consiste in una proposta di adozione di provvedimenti amministrativi formali e definitivi su materie di competenza del Consiglio Comunale ad eccezione di materie tributarie e di bilancio, da sottoporre al voto del Consiglio stesso.
2. La proposta di deliberazione si compone di due fasi:
 - a. la fase di richiesta di proposta di deliberazione;
 - b. la fase di raccolta e presentazione delle firme in calce alla proposta di deliberazione.

Art. 6 – Modalità di raccolta e presentazione delle firme in calce a proposte di deliberazione

1. La raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della proposta di deliberazione è preceduta dal controllo di legittimità ad opera del segretario Generale e dei Dirigenti interessati ai

quali viene sottoposta la proposta di deliberazione recante le sottoscrizioni, autenticate come per legge, di almeno dieci cittadini residenti.

2. In caso di parere positivo da parte del Segretario Generale e dei Dirigenti preposti può procedersi alla fase di raccolta delle sottoscrizioni.

3. La proposta di delibera è sottoscritta da almeno trecento (300) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento. Quando riguarda la modifica dello Statuto, la richiesta di proposta di deliberazione deve recare la sottoscrizione di almeno millecinquecento (1500) elettori residenti nel Comune da raccogliersi entro centoventi (120) giorni dal deposito della proposta. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.

4. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:

- a. intitolazione "proposta di deliberazione del Consiglio comunale;
- b. il testo della delibera nella formulazione che si intende sottoporre in votazione;
- c. indicazione chiara e completa della generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità;
- d. spazio per la sottoscrizione;
- e. vidimazione da parte del Segretario generale o un suo delegato, mediante apposizione del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma.

5. La proposta di deliberazione è presentata all'U.R.P. dal primo firmatario o da un suo delegato. L'U.R.P. provvede al protocollo e trasmette al Dirigente dei Servizi demografici per la verifica della sussistenza delle altre sottoscrizioni. In caso di esito positivo, entro trenta (30) giorni dalla presentazione, la proposta di deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 7 – Esito della proposta di deliberazione

1. Entro sessanta (60) giorni dalla ricezione, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio.

2. La deliberazione sulla proposta non ammette emendamenti o modifiche. Essa deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta.

Titolo IV Referendum comunale consultivo, propositivo e abrogativo

Art. 8 – Tipi, materie e limiti

1. I referendum comunali sono atti di democrazia diretta e devono riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell'Amministrazione comunale. Essi possono essere consultivi, propositivi o abrogativi sulle materie specificatamente indicate nell'art. 46 dello Statuto.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento possono:

- a. mediante *referendum consultivo*, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi, progetti di competenza del Consiglio comunale;

- b. mediante *referendum abrogativo*, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio comunale. L'abrogazione parziale può avere ad oggetto esclusivamente disposizioni aventi autonomo contenuto normativo
- c. mediante *referendum propositivo* inserire nell'ordinamento comunale nuove norme statutarie o regolamentari ovvero adottare atti amministrativi generali.

Art. 9 – Data di effettuazione del referendum

1. Ogni anno può essere indetta un'unica giornata di votazioni per lo svolgimento dei referendum da tenersi in una domenica compresa nel periodo che va dal 15 febbraio al 15 maggio ovvero in quello dal 15 ottobre al 15 dicembre, con orario dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
2. La data del referendum deve coincidere con quella prevista per l'espletamento di consultazioni elettorali o referendarie, se previste nel medesimo anno.
3. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione, il Sindaco dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie, fermo restando il disposto di cui all'art. 49 dello Statuto Comunale.

Art. 10 – Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione che si svolgerà di domenica.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, nonché ai promotori del Referendum ed agli eventuali comitati espressamente costituitisi per l'occasione che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco (o un suo delegato) comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
4. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Commissione per l'ammissibilità dei referendum

Art. 11 – Composizione

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita da una specifica Commissione di esperti composta da:
 - a) segretario Generale del Comune, che la presiede
 - b) un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Brindisi ed esperto in diritto amministrativo, nominato dal Consiglio con votazione da adottarsi a maggioranza dei 2/3.

- c) il Dirigente responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, che funge da verbalizzante.
2. I componenti eletti durano in carica per il periodo corrispondente a quello del mandato del Sindaco e, comunque, fino alla loro sostituzione. Il loro ufficio è gratuito. In assenza della Commissione di Garanzia l'ammissibilità è decisa dal Segretario Generale.
3. Alla Commissione è affidata:
- a) la valutazione, anche preventiva qualora richiesta dal comitato promotore, di ammissibilità del quesito;
 - b) il controllo circa la regolarità della procedura seguita per la raccolta delle firme, nonché la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum;
 - c) l'eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori.
4. Ai fini dell'ammissibilità del referendum valgono le disposizioni previste dall'art. 48 dello Statuto.
5. E' consentito al Comitato promotore di richiedere alla Commissione di esperti un giudizio preventivo di ammissibilità dei quesiti ex art. 48 c. 4 dello Statuto a seguito del deposito della richiesta sottoscritta ex art. 16 del presente regolamento.

Art. 12 – Insediamento e disciplina dell'attività

1. Entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, il Presidente del Consiglio comunale invita le Autorità di cui all'articolo precedente a provvedere alle nomine di propria competenza.
2. Entro 30 giorni dalla nomina dell'ultimo commissario, la Commissione di esperti è convocata dal Presidente del Consiglio comunale per la seduta di insediamento e l'elezione del Presidente
3. La Commissione di esperti si riunisce presso la Presidenza del Consiglio comunale che le assicura il supporto necessario.
4. La Commissione delibera a maggioranza.
5. Le riunioni sono pubbliche e di esse è redatto processo verbale.

Procedimento per l'indizione del referendum

Art. 13 – Modalità di promozione dei referendum

1. Tutte le tipologie di referendum possono essere promosse con richiesta presentata da almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto ovvero dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. I soggetti di cui all'art. 3 che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo.

Art. 14 Richiesta del Consiglio Comunale

1. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese.

La proposta di cui al precedente comma è correlata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Dirigente dei Servizi Finanziari con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Dirigente dei Servizi Finanziari correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Sull'ammissibilità dello stesso si pronuncia la Commissione di esperti nelle modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 15 – Raccolta delle firme

1. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:

a. intitolazione “richiesta di referendum (abrogativo, propositivo o consultivo secondo i casi) comunale”;

b. il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;

c. indicazione chiara e completa della generalità della persona sottoscrittore (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità;

d. spazio per la sottoscrizione;

e. vidimazione da parte del Segretario generale o un suo delegato, mediante apposizione del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma.

2. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali

3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale prevista dall'art. 3, comma 2, in relazione a ciascun firmatario. Tale attestazione viene rilasciata dall'Ufficio.

Art. 16 – Presentazione della richiesta

1. Il Presidente del Comitato, o un suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di referendum presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme ed in tale fase può richiedere il giudizio preventivo di ammissibilità alla Commissione di esperti. In questo caso, la Commissione si pronuncia entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

2. La richiesta prodotta oltre il termine di trenta giorni dalla vidimazione dei fogli non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.

3. Entro cinque (5) giorni dalla presentazione, la richiesta di referendum deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo. Il Segretario Generale dà notizia della richiesta di Referendum al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

4. Qualora la richiesta di Referendum sia presentata dopo il mese di febbraio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Art. 17 – Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Dirigente dei servizi demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e, entro cinque giorni, trasmette al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente della Commissione di esperti una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato promotore.

Art. 18 – Ammissibilità della richiesta e riformulazione del quesito

1. Entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione di esperti convoca la Commissione e il Presidente del Comitato dei promotori.

2. Udito il Presidente del Comitato o suo delegato, la Commissione:

a. giudica l'ammissibilità delle proposte;

b. comunica immediatamente e comunque entro cinque giorni le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri comunali, al Presidente del Comitato promotore del Referendum e al Dirigente del Settore dei Servizi Demografici. Quest'ultimo stabilisce, al momento dell'ammissione della richiesta, il numero esatto di firme necessarie pari alla percentuale di un ventesimo così come richiesta dallo Statuto e dal presente regolamento.

3. Le decisioni della Commissione quando le richieste non sono accolte devono contenere le motivazioni che ne impedisce l'accoglimento.

Art. 19 – Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta

1. Entro novanta (90) giorni dalla ricezione della decisione di accoglimento della richiesta, il Comitato promotore deve raccogliere il numero di firme necessarie nella misura di cui all'articolo precedente.

2. Le firme sono apposte al di sotto del quesito. Accanto ad ogni firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale, o da impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere all'autenticazione il sindaco, gli assessori, ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Il Comune mette a disposizione propri funzionari all'interno della sede municipale i quali potranno autenticare anche al di fuori degli orari d'ufficio all'interno del territorio del Comune e senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 20 – Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente, il Presidente del Comitato promotore, o un suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni presso la Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.

2. Il Dirigente provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni.
3. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dall'art. 18, il Sindaco dichiara con proprio atto l'inammissibilità della proposta referendaria per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento, di inammissibilità deve essere motivato, e comunicato per posta elettronica o cartacea al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Art. 21 – Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità

1. Il Referendum abrogativo non ha luogo qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione degli esperti, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione degli esperti propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. Il Presidente del Consiglio comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo abrogativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione degli esperti che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
3. La decisione della Commissione degli esperti è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi demografici ed elettorali.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Art. 22 – Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora la Commissione di esperti, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi abrogativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.
2. Le decisioni della Commissione degli esperti devono essere notificate, a mezzo di posta elettronica se comunicata, immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
3. La decisione della Commissione degli esperti è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
4. L'interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Capo IV

Indizione e procedimento della consultazione referendaria

Art. 23 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, previa acquisizione di giudizio positivo di ammissibilità, indice la consultazione referendaria, fissando la data.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme del presente titolo. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto è rinviato al primo anno utile.

Art. 24 – Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, ripartisce gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell'ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.

Art. 25 – Uffici di Sezione

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione non spetta alcun compenso.

Art. 26 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge, sulla base delle modalità previste per la costituzione dei seggi per le consultazioni elettorali.
2. Il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
3. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. 16 maggio 1960 n.570.

Art. 27 - Schede per il referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum segue per lo scrutinio lo stesso ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Art. 28 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno due cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre. Il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.

Art. 29 - Costituzione del seggio

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 47 del D.P.R. n. 570/1960.
3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 7,45.

Art. 30 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

Art. 31 - Scrutinio dei voti

1. terminate le votazioni, il Presidente procedere immediatamente allo spoglio delle schede, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, seguendo l'ordine cronologico del deposito delle richieste del referendum presso la Segreteria Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente titolo.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo art. 33, i plichi contenenti: - le schede autenticate e non votate; - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative; - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli; - le schede valide; - una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Art. 32 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione: - un rappresentante del Comitato Promotore e dell'eventuale comitato contrario al quesito. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Art. 33 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Segretario Generale o suo delegato e da 2 elettori iscritti all'albo dei Presidenti di Seggio Elettorale che verranno sorteggiati o nominati direttamente dal Segretario Generale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.

Art. 34 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee ed in particolare con affissione di manifesti in luoghi pubblici nonché attraverso la pubblicizzazione della notizia mediante tutti i canali istituzionali a cominciare dal sito internet.
2. Qualora il risultato del Referendum sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare.
3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato e il Consiglio comunale disciplina con proprio atto eventuali procedimenti non ancora perfezionati.
4. In caso di Referendum consultivo o propositivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.
5. In caso di esito positivo del referendum consultivo o propositivo il Sindaco richiede al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione del punto all'o.d.g. nella prima seduta successiva alla consultazione. In tale seduta il Consiglio si esprime con votazione palese a maggioranza assoluta approvando o rigettando il quesito oggetto della consultazione, ma il mancato recepimento deve essere adeguatamente motivato.

Titolo V Sottoscrizione telematica

Art. 35 - Modalità di sottoscrizione telematica degli istituti di partecipazione popolare.

- 1- Le sottoscrizioni di cui la presente regolamento possono essere apposte anche in modalità telematica; a tal fine, un'area apposita del sito internet del Comune è riservata alla pubblicazione dei documenti presentati.
- 2 - Ogni titolare di diritto di partecipazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, previa registrazione al sito del Comune, può sottoscrivere gli atti di partecipazione pubblicati.

Art. 36 - La Giornata della Democrazia

1. Su iniziativa dell'Amministrazione, una volta l'anno, viene convocata "La Giornata della Democrazia", su argomenti di interesse collettivo, aperta ad ogni residente.
2. La Giornata della Democrazia ha le seguenti caratteristiche:
 - dopo la individuazione della data, l'Amministrazione comunica -attraverso il sito istituzionale ed ogni altro canale informativo -il momento d'inizio delle operazioni e la possibilità per ogni residente di inviare la propria proposta (la stessa, in caso preveda dei costi, deve obbligatoriamente prevedere delle coperture di carattere economico); le prime dieci proposte saranno trattate nel corso della Giornata della Democrazia
 - l'Amministrazione comunica il numero massimo di partecipanti e indica una data entro la quale occorre effettuare la registrazione; partecipano all'evento le prime persone residenti nel Comune che provvedono a registrarsi
 - nel corso dell'evento, che viene introdotto dall'intervento di Sindaco/a e Assessore/a e che si svolge in una sala della sede comunale o in altra che garantisca la massima

partecipazione, ogni proponente ha a disposizione cinque minuti di tempo per esporre oralmente la proposta;

- al termine dell'iniziativa, che avrà durata complessiva non superiore a due ore, si procede alla votazione delle singole proposte e le tre più votate vengono presentate sotto forma di raccomandazioni finali;

- le raccomandazioni finali de "La Giornata della democrazia" approdano nelle apposite commissioni del Consiglio Comunale, dove la persona proponente viene invitata a relazionare in occasione della prima seduta. La proposta viene poi discussa in Consiglio comunale.

Art. 37 - Consiglio Comunale Aperto

1) il/la Presidente del Consiglio Comunale può convocare, su richiesta di Sindaco/a o di 1/3 dei consiglieri/e (nelle forme di cui all'art. 22 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale) o di 50 residenti il Consiglio in seduta aperta.

2) La richiesta può essere presentata anche in un momento successivo rispetto alla convocazione nelle forme ordinarie; in questo caso, va effettuata richiesta entro 24 ore dalla svolgimento della seduta.

3) Nel caso la convocazione del Consiglio sia richiesta da almeno 50 residenti, l'argomento che i cittadini e le cittadine intendono proporre deve essere presentato attraverso una proposta che contenga i seguenti dati:

a) generalità dei promotori (nome, cognome, residenza, recapito telefonico, estremi di un documento di identità, luogo e data di nascita)

b) nominativo del referente per le comunicazioni con l'Amministrazione;

c) individuazione del punto su cui si intende intervenire

4) In tal caso, il/la presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, fissa la trattazione dell'argomento nella prima seduta utile durante la quale la persona referente ha diritto di parola e può illustrare le proprie osservazioni e richieste. L'intervento non può avere una durata superiore a 10 minuti, salva deroga consentita dalla Presidenza del Consiglio comunale.

5) In caso non vi siano i presupposti per la convocazione, la Presidenza invia riscontro negativo motivato.

INDICE

Titolo I Disposizioni comuni

Art. 1 – Finalità	pag. 1
Art. 2 – Oggetto	pag. 1
Art. 3 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione	pag. 1

Titolo II Istanze, petizione, petizione on line e proposte di deliberazione

Art. 4 – Istanza – Petizione	pag. 1
Art. 4 bis – Petizione on line	pag. 2
Art. 5 – Proposta di deliberazione	pag. 2
Art. 6 – Modalità di raccolta e presentazione delle firme in calce a proposte di deliberazione	pag. 2
Art. 7 – Esito della proposta di deliberazione	pag. 3

Titolo IV Referendum comunale consultivo, propositivo e abrogativo

Art. 8 – Tipi, materie e limiti	pag. 3
Art. 9 – Data di effettuazione del referendum	pag. 4
Art. 10 – Disciplina della propaganda referendaria	pag. 4

Commissione per l'ammissibilità dei referendum

Art. 11 – Composizione	pag. 4
Art. 12 – Insedimento e disciplina dell'attività	pag. 5

Procedimento per l'indizione del referendum

Art. 13– Modalità di promozione dei referendum	pag. 5
Art. 14 Richiesta del Consiglio comunale	pag. 5
Art. 15 – Raccolta delle firme	pag. 6
Art. 16 – Presentazione della richiesta	pag. 6
Art. 17 – Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni	pag. 7
Art. 18 – Ammissibilità della richiesta e riformulazione del quesito	pag. 7
Art. 19 – Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta	pag. 7
Art. 20 – Presentazione e controllo delle sottoscrizioni	pag. 7
Art. 21 – Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità.	pag. 8
Art. 22 – Riformulazione del quesito referendario	pag. 8

Capo IV

Indizione e procedimento della consultazione referendaria

Art. 23 - Indizione del Referendum	pag. 9
Art. 24 – Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo.	pag. 9
Art. 25 - Uffici di Sezione	pag. 9
Art. 26 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione	pag. 9
Art. 27 - Schede per il referendum	pag. 10
Art. 28 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali	pag. 10
Art. 29 - Costituzione del seggio	pag. 10
Art. 30 - Disciplina della votazione	pag. 10
Art. 31 - Scrutinio dei voti	pag. 11

Art. 32 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione pag. 11

Art. 33 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum pag. 11

Art. 34 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum pag. 12

Titolo V Sottoscrizione telematica

Art. 35 - Modalità di sottoscrizione telematica degli istituti di partecipazione popolare. pag. 12

Art. 36 La Giornata della Democrazia pag. 12

Art. 37 Consiglio Comunale Aperto pag. 13

INDICE pag. 14